REGOLAMENTO APPLICATIVO

MUTUA ARTIERI ETS - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento di Mutua Artieri ETS, Società di Mutuo Soccorso, di seguito per brevità "Mutua Artieri".

Art. 2
Soci

Possono diventare soci di Mutua Artieri tutti i soggetti indicati all'art. 4 dello Statuto.

Art.3
Adesione

I soci sono tenuti al versamento dei contributi associativi e delle quote di iscrizione come stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Si prevede, in caso di prima iscrizione, la possibilità di aderire anche per frazioni di anno limitatamente al periodo compreso tra il 01/07 e il 31/12. Il contributo associativo dovuto in questo caso ammonta a 1/12 della quota annua moltiplicata per il numero dei mesi rimanenti fino al termine dell'esercizio sociale (incluso il mese di iscrizione), arrotondato agli € 0,50 più prossimi. L'eventuale quota d'iscrizione, se prevista, rimane invece dovuta per l'intero esercizio.

Nel caso di particolari adesioni collettive infrannuali, al fine di favorire l'ampliamento della base sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire regole, decorrenza, condizioni e quant'altro di carattere promozionale, diverso da quanto sopra stabilito, purché nel rigoroso rispetto dell'equilibrio tecnico-finanziario e della sostenibilità economica complessiva della Mutua.

Allo scopo di tutelare le risorse collettive, resta inteso che le iscrizioni infrannuali rimangono soggette ai periodi di carenza previsti dai rispettivi Piani Sanitari, salvo diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione per i soli gruppi collettivi.

L'adesione presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione, da parte dell'aderente, delle norme dello Statuto, del presente Regolamento e del Piano Sanitario di appartenenza, che verranno adeguatamente pubblicizzate.

Art. 4
Cessazione dell'adesione

L'adesione a Mutua Artieri viene meno nei casi previsti dallo Statuto.

Il venir meno dell'adesione, pur non comportando il diritto al rimborso dei contributi associativi e delle quote di iscrizione già pagate dal socio in costanza di rapporto, non produce effetti sui diritti alle eventuali prestazioni già maturati dal socio medesimo.

Art. 5
Beneficiari della prestazione

Sono beneficiari delle prestazioni i soci di diritto, i soci ordinari, purché in regola con i versamenti delle quote di iscrizione e dei contributi associativi, nonché gli altri soggetti a cui siano estese le coperture offerte da Mutua Artieri.

Ai fini della fruizione dei benefici, il socio dovrà comunicare a Mutua Artieri, i propri dati (codice fiscale, data di nascita, ecc.) e il socio ordinario convenzionato i dati dei propri soci ai quali sono estese le forme di assistenza mediata.

Art. 6
Gestione degli eventi sanitari

Le domande di rimborso di spese sanitarie sostenute dall'avente diritto dovranno essere presentate su apposito modulo, anche mediante procedura on-line, entro 60 giorni dall'evento e comunque entro il 31 gennaio se riferite ai mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente, corredate dalla documentazione medica necessaria a giustificare la richiesta.

Mutua Artieri provvederà a rimborsare le spese sostenute agli aventi diritto, nei limiti fissati nei singoli piani sanitari, di tempo in tempo stipulati, di regola entro 90 giorni dalla presentazione delle relative fatture debitamente quietanzate, ferme in ogni caso le diverse cautele per i soci dei soci ordinari convenzionati, come statuite negli appositi accordi tra la Società e socio ordinario convenzionato.

Art.7
Gestione eventi sanitari soggetti ad assicurazione

In caso di coperture sanitarie, derivanti dalla stipula di polizze assicurative, le denunce degli eventi sanitari dovranno essere presentate alla Compagnia di Assicurazione, attraverso Mutua Artieri.

Detta Compagnia provvederà ai rimborsi delle richieste nei termini fissati dalle polizze, e ne darà periodicamente comunicazione a Mutua Artieri, anche in forma cumulativa per ciascuna tipologia di prestazione, ferme in ogni caso le diverse cautele per i soci dei soci ordinari convenzionati per come statuite negli appositi accordi tra la Società e socio ordinario convenzionato.

Art. 8
Versamenti

Tutti i versamenti devono essere eseguiti nei termini e con le modalità disposte da Mutua Artieri.

Trascorso il termine utile per il versamento, previa apposita diffida ad adempiere, l'inadempiente dovrà corrispondere anche gli interessi legali.

A seguito della diffida il socio che non esegue il pagamento della quota associativa potrà essere espulso dalla Mutua con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9
Limitazione di responsabilità

Qualora la gestione di determinati eventi e prestazioni avvenga mediante apposite polizze assicurative stipulate da Mutua Artieri, quest'ultima non avrà alcuna responsabilità diretta verso i soci in caso di inadempimento della compagnia assicurativa incaricata di provvedere alla relativa copertura; è fatta comunque salva la facoltà di Mutua Artieri di esercitare, nei confronti di detta compagnia, ogni azione a tutela dei soci che sia ritenuta dalla stessa, a propria discrezione, opportuna.

In ogni caso, Mutua Artieri risponde unicamente con il patrimonio della Società per tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei soci. Resta esclusa ogni responsabilità personale e/o solidale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA SOCI DEL 18/06/2026